

richiesta da incarichi speciali loro affidati dal Direttore Generale.

— l'art. 5 è sostituito dal seguente:

“ Il rapporto d'impiego del Dirigente, oltre che per i casi di colpa o di giusta causa, potrà essere risolto prima del raggiungimento del limite di età previsto per la messa in quiescenza, qualora il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, reputi, a suo discrezionale giudizio, necessario di ridurre oppure di concentrare il numero dei servizi oppure di mutare la composizione del personale dirigente per ragioni tecniche.

La risoluzione del rapporto d'impiego potrà tuttavia avere luogo per iniziativa dell'azienda anche senza la motivazione di cui al comma precedente. In tal caso spetterà al dirigente oltre al normale preavviso, una indennità pari a 8 mensilità di retribuzione.

Il trattamento di previdenza — eccetto che si tratti di risoluzione del rapporto d'impiego per colpa o giusta causa — sarà in tutti gli altri casi quello pre-